



## PROVINCIA DI VERONA Il Presidente

Verona, 09/11/2021

### Decreto n. 36

**OGGETTO: Nomina del Consiglio di amministrazione della Fondazione Barbieri Onlus**

decisione

Il sottoscritto Presidente:

1. nomina i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Barbieri Onlus per un triennio, nelle persone dei signori:
  - Nicolò Giovanni, --- omissis... --- – presidente;
  - Grella Lorenzo, --- omissis... --- – componente;
  - Mantoan Ludovico, --- omissis... --- – componente;
  - Franchini Pierluigi, --- omissis... --- – componente;
  - Tomba Elisabetta, --- omissis... --- – componente (su designazione del Gruppo Amici senza barriere Daniela Zamboni ODV);
  - Guarise Ilaria, --- omissis... --- – componente (su designazione dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici);
  - Madinelli Simone, --- omissis... --- – componente (su designazione dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici);
2. formula indirizzo alla Fondazione Barbieri Onlus e ai soggetti nominati, affinché:
  - venga stabilito che gli incarichi di presidente e di componente del Consiglio di amministrazione siano svolti a titolo onorifico;
  - vengano adottati atti e buone prassi in materia di anticorruzione secondo le linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

motivazione

Lo statuto provinciale (nota 1) prevede che il Presidente deve nominare e designare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale ha definito gli indirizzi generali nel regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni (nota 2).

La Fondazione Barbieri, Ente riconosciuto dalla Regione e classificato come Onlus, è stata costituita dalla Provincia di Verona nel 1990 (nota 3) grazie al lascito ereditario della Signora Maria Barbieri, vincolato a beneficio delle persone disabili e, in particolare, di quelle affette da “spasticismo”.

La Fondazione ha quindi come scopo la cura, la riabilitazione, l'educazione e l'inclusione sociale degli spastici della provincia di Verona. A tal fine, nell'ambito delle sue competenze, coordina, crea, dirige, sostiene e gestisce iniziative socio-assistenziali, socio sanitarie, educative e riabilitative a favore degli spastici della provincia di Verona. L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito della programmazione socio-sanitaria territoriale. In forma sussidiaria ed accessoria allo scopo principale potrà gestire, coordinare e promuovere ulteriori iniziative di servizio nel campo assistenziale, riabilitativo e sociale a favore di altre disabilità, riservando comunque la priorità agli spastici.

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto di sette persone: il presidente e sei componenti, tre dei quali scelti e nominati tra terne di nomi designate dalle associazioni più rappresentative degli spastici operanti nel settore in provincia di Verona.

Le associazioni che possono essere rappresentate nell'Ente, devono essere iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato o al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e il loro statuto deve prevedere espressamente tra le finalità prevalenti, anche se non esclusive, l'assistenza, l'educazione e la promozione sociale di soggetti spastici. Dette associazioni devono operare sul territorio a favore dei soggetti spastici da almeno dieci anni, con un'area di intervento estesa almeno al territorio provinciale (nota 4).

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono ricoprire non più di due mandati consecutivi (nota 5), ad esclusione di quelli nominati su designazione delle associazioni.

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato costituito (nota 6) nel mese di settembre del 2018, ed è scaduto per compiuto triennio ed opera ora in regime di *prorogatio*. È necessario, pertanto, provvedere al suo rinnovo.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, come previsto dal vigente regolamento per le nomine, è stato pubblicato (nota 7) all'albo pretorio online della Provincia, nonché sul portale web provinciale, dal 16 al 31 agosto 2021, prorogato poi al 15 settembre 2021, in ragione dell'insufficienza delle candidature pervenute.

Nel termine previsto nell'avviso di proroga, e cioè entro il 15 settembre 2021, sono pervenute:

- n. 8 candidature autonome; una delle quali è stata in seguito ritirata dal soggetto che l'aveva proposta;
- n. 1 terna di candidature presentata dal Gruppo Amici senza barriere Daniela Zamboni.
- n. 1 terna di candidature presentata dall'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato la relazione istruttoria, in data 1° ottobre 2021.

Le associazioni che hanno proposto le terne di nomi rispondono alle caratteristiche previste dal regolamento della Fondazione. I soggetti nominati sono scelti fra le candidature presentate e risultano avere qualificata e comprovata competenza professionale in rapporto all'incarico da assumere.

La competenza alla nomina è ascrivibile al sottoscritto, Presidente della Provincia, anche per la parte relativa alle nomine effettuate su designazione delle associazioni, in ragione del disposto dell'articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto che lo statuto (nota 8) dell'Ente in parola risulta recessivo rispetto alla disposizione generale richiamata.

Sotto il profilo dei costi, ritengo che gli incarichi debbano essere svolti a titolo onorifico.

La Fondazione ha assicurato anche negli ultimi anni un elevato indice di trasparenza, adottando un proprio piano anticorruzione. Ritengo che debba continuare secondo tale indirizzo, anche in base alle linee guida impartite dall'ANAC, con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, per la parte applicabile alla Fondazione stessa.

nota 1) Statuto provinciale, articolo 45: "nomine"

nota 2) Deliberazione consiliare n. 62 dell'11 ottobre 1995, modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 20 febbraio 2008 e n. 3 in data 28 gennaio 2009, n. 25 in data 8 aprile 2014 e n. 2 in data 27 gennaio 2021.

nota 3) Deliberazione consiliare n. 154 del 7 marzo 1990.

nota 4) Regolamento della Fondazione, articolo 2.

nota 5) Statuto della Fondazione, articolo 5.

nota 6) Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 25 settembre 2018.

nota 7) Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, articolo 2: "pubblicità preventiva e termini".

nota 8) L'articolo 5, comma 1, lettera c) attribuisce infatti al Consiglio provinciale la nomina dei tre componenti scelti tra le terne di nomi designate dalle associazioni.

avvertenze

Il servizio affari generali comunicherà agli interessati la nomina e trasmetterà copia del presente decreto alla Fondazione Barbieri Onlus, per gli adempimenti di competenza.

I soggetti nominati sono tenuti, fra l'altro:

- fornire spontaneamente, al fine di darne la pubblicità prevista dalla legge e dalle procedure provinciali, le notizie reddituali e patrimoniali previste dalla normativa (nota 9);
- a comunicare altresì alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante "*l'amministrazione trasparente*", come disciplinata dalla vigente normativa (nota 10), e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dall'ente nel proprio sito istituzionale, se esistente, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- a trasmettere al Presidente della Provincia entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione informativa (nota 11) sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente (nota 12);
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli

interni;

- ad attuare ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Mi riservo la revoca della nomina, anche in rapporto all'operato dei nominati in seno all'ente, e comunque per ogni ragione che faccia venir meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione dell'immagine della Provincia.

La nomina potrà essere revocata, oltre che nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle nomine, anche per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al nuovo regime istituzionale delle Province, anche in rapporto al mutamento delle funzioni provinciali, in tal caso con tempi e procedure che dovranno essere individuate.

nota 9) Articolo 11, comma 4, del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni".

nota 10) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*. In particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: *"Per ciascuno degli enti (.....) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo"*.

nota 11) Individuale o a firma congiunta nel caso di più rappresentanti operanti nel medesimo ente.

nota 12) Articolo 12 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".

**Manuel Scalzotto**

*sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD*